



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

data 6 aprile 2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CON MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

L'anno duemilaventitré il giorno sei del mese di aprile, alle ore 19,10 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Aspromonte, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

| CONSIGLIERI | | Pres | Ass | CONSIGLIERI | | Pres | Ass |
|-------------|------------|------|-----|---------------------|-----------|------|-----|
| 1. VASTA | Giuseppe | | X | 9. SANZARO | Efrem | X | |
| 2. VINCI | Alessandro | X | | 10. IPPOLITO | Salvatore | X | |
| 3. PERICONE | Diletta | X | | 11. CULICI | Maria | X | |
| 4. MARCHESE | Davide | X | | 12. VALENTI | Corinne | X | |
| 5. TOCCO | Filadelfo | X | | 13. VASILE | Carlo | | X |
| 6. CAMPISI | Luigi | X | | 14. BOSCO SANTOCONO | Silvana | | X |
| 7. GRECO | Cirino | X | | 15. DI GRANDE | Gianmarco | X | |
| 8. CUNSOLO | Maria | X | | 16. MAGNANO | Agata | X | |
| TOTALE | | | | | | 13 | 3 |

Partecipa il **Vice Segretario dott. Rocco Salvatore Agnello.**

In assenza del Presidente Bosco Santocono Silvana, presiede la seduta il **Vice Presidente Campisi Luigi.**

Scrutatori: **Valenti Corinne – Sanzaro Efrem e Pericone Diletta.**

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Vice Presidente introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n.5 dell'o.d.g. avente ad oggetto <<AGGIORNAMENTO CON MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)>> e dà lettura della relativa proposta

Terminata la lettura della proposta il Vice Presidente cede la parola all'Assessore all'Urbanistica, arch. Stuto Cristina, al fine di illustrare l'atto in oggetto.

Assessore Stuto Cristina: vi illustro brevemente le modifiche che abbiamo inteso apportare al Regolamento. Come tutti sappiamo, il nostro insediamento è avvenuto in un periodo in cui ancora si subivano le ricadute legate alla pandemia ed era ancora in atto l'esonero del pagamento del suolo pubblico per i dehors, e quando abbiamo poi iniziato ad occuparci dei dehors (che per definizione ricadono su suolo pubblico o privato ad uso pubblico), abbiamo notato che il vigente regolamento recava delle incongruenze e ci siamo adoperati al fine di apportare queste poche modifiche ad uno strumento indispensabile, che era già stato curato nei minimi dettagli, ma al quale comunque era fondamentale apportare qualche modifica in favore degli esercenti del settore ristorazione.

Il testo allegato alla proposta, per una migliore comprensione delle modifiche operate, riporta le parti che abbiamo cassato barrate in neretto e le parti che, invece, abbiamo aggiunto, evidenziate in neretto. La nostra attenzione si è focalizzata sul dare dignità ad ogni libero esercizio. Mi riferisco in particolar modo all'**art.4** dove nella specifica della tipologia dei dehors, si davano anche le indicazioni su come questi dehors dovevano essere realizzati e cioè c'era il vincolo sia delle colorazioni, che degli arredi. Questa Amministrazione ha fatto un lavoro diverso su questo aspetto, perché riteniamo che ad ogni attività bisogna dare la propria dignità nell'essere diversi e unici e quindi proiettarsi anche all'esterno con le proprie peculiarità. Ecco perché noi non abbiamo dato una indicazione relativa al colore, a nostro avviso particolarmente vincolante, e lasciamo libere le attività commerciali di scegliere la colorazione che vogliono, come espressione di ciò che essi sono. Noi non crediamo alla "omologazione", ognuno deve essere libero di esprimersi ma ovviamente, nell'articolo sono riportate le indicazioni sugli arredi, su come devono essere posizionati, che dimensioni devono avere, che devono essere privi di sponsorizzazioni, che non possono essere utilizzate decorazioni floreali in plastica, ma se si desidera arricchire le fioriere devono ricercarsi essenze idonee a resistere alle intemperie e alla stagione.

Proponiamo poi, come Amministrazione, di eliminare all'**art.3** il riferimento all'estensione massima dei dehors di 750 mq e, ancora, all'**art.12** fra la documentazione richiesta dal vecchio regolamento per l'autorizzazione, abbiamo eliminato il parere della Soprintendenza perché, ai sensi della Legge Regionale n.5 del 06.05.2019 "individuazione interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", al punto 17 dell'allegato A inserisce anche questo tipo di struttura fra le opere escluse.

La nostra necessità era quella di regolamentare ulteriormente questa disciplina e di dare una ulteriore possibilità, con l'approssimarsi della bella stagione, alle attività commerciali, in questo caso del settore "ristorazione", di posizionare questi dehors non solo sulle nostre piazze principali, ma anche lungo le aree di rispetto relative al loro esercizio commerciale.

Aggiungo che, ad oggi, è ancora in atto la proroga - fino al 31 dicembre 2023 - dell'esonero dal pagamento del suolo pubblico per i dehors ai sensi del decreto "milleproroghe" convertito in legge n.14 del 24 febbraio 2023.

Si registrano i seguenti interventi:

Consigliere Greco Cirino: Ringrazio l'Arch.Assessore Cristina Stuto per l'illustrazione del regolamento e vorrei aggiungere qualche altra cosa sui dehors che stanno avendo uno sviluppo importante anche nella nostra città e che rappresentano una soluzione per dare decoro e sostenibilità a ciò che è diventato anche un cambiamento del modo di vivere, dove tutti siamo alla ricerca di spazi non convenzionali e, con il sopraggiungere della bella stagione, riteniamo opportuno dare la possibilità di sviluppare attività quali bar, ristoranti rendendola più attrattiva e in grado di dare un'offerta migliore.

Tutto ciò anche in vista dell'attività che l'Amministrazione sta programmando e noi stiamo sostenendo con i fondi del P.N.R.R. in ordine a obiettivi di rigenerazione urbana e, in questo contesto, pensiamo che la nostra città possa avere un cambiamento in positivo, più attrattivo in

termini di proposta turistica con i tanti siti di interesse archeologico, culturale, ricadenti nel nostro territorio e verso i quali c'è l'impegno dell'Amministrazione a riaprirli e renderli visitabili dai turisti che intendono venire a Lentini.

Aggiungo che noi Consiglieri Comunali nelle varie riunioni di commissioni consiliari congiunte dove abbiamo analizzato questo regolamento, in maniera condivisa, abbiamo apportato emendamenti a due articoli, che consegno alla Segreteria.

Voglio ancora sottolineare che, proprio perché consideriamo questo regolamento uno strumento importante e con ricadute sulla nostra città, abbiamo ritenuto di condividere questo momento di approfondimento anche con Consiglieri che non appartengono alle commissioni consiliari che l'hanno esaminato.

Consigliere Marchese Davide: confermo quanto detto dal Consigliere Greco sul fatto che ci sono state riunioni della 3^a e 4^a Commissioni Consiliari che hanno trattato questo regolamento e le modifiche proposte dall'Amministrazione.

In quanto componente dell'allora 3^a commissione consiliare, mi sento parte in causa perché fui uno dei quali, nella precedente legislatura, contribuì alla stesura di questo regolamento.

E', quindi, vero che abbiamo trovato punti d'incontro con i componenti delle commissioni, ma poi stasera sento l'Ass. Stuto che parla di "omologazione". Ass. Stuto, con tutta l'onestà intellettuale le dico che lungi da noi, all'epoca, l'intenzione di operare una omologazione delle attività, ma anche noi avevamo l'obiettivo di favorire le attività commerciali che grazie ai dehors hanno incrementato notevolmente la loro attività e offerto nuove occasioni di lavoro per chi andava a servire ai tavoli ma sul concetto di "omologazione" non mi trovo d'accordo.

Prima di redigere un regolamento, penso l'abbia fatto anche lei Assessore, noi abbiamo visionato regolamenti di città ben più importanti di Lentini, vedi Catania, Roma, Venezia e in tutti quei regolamenti quello che lei definisce "omologazione", era "uniformità dettata dalla presenza nello stesso luogo di più dehors" perché c'era il rischio reale che non facendo così, si creasse quell'effetto "arlecchino" e per il centro storico, chi amministra ha anche il dovere di dare delle regole.

Ass. Stuto, devo comunque ringraziarla visto che ha fatto un endorsement, nella fattispecie anche a me, perché ha parlato bene del regolamento che venne adottato e che stasera viene modificato ben poco.

Ho trovato un dialogo proficuo anche con il capogruppo di "Rete Civica" con il quale abbiamo "partorito" degli emendamenti. A tal proposito, voglio sottolineare che questo Consiglio Comunale si sta riprendendo il ruolo che gli spetta, uno dei quali è proprio la potestà regolamentare ma, anche, la funzione di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, infatti, ho notato, con soddisfazione, che all'ordine del giorno ci sono anche degli atti di indirizzo. Si è quindi aperto un "corridoio" dove il Consiglio Comunale tende a riprendersi il ruolo che gli è proprio, non limitandosi ad esitare gli atti che provengono dall'Amministrazione, ma anche gli atti prodotti direttamente dai Consiglieri Comunali.

Tutto ciò è qualcosa che mi fa capire che sta cambiando il vento.

Questo avviene anche perché in carenza o con la lentezza cui spesso siamo stati costretti ad aspettare atti che non venivano, che poi, sono stati portati tutti in una volta come è il caso di stasera, io mi auguro che questo modo di operare del Consiglio continui e lei sig. Sindaco, vedrà, a breve, che altre mozioni proverranno anche da questa parte dell'aula.

Consigliere Magnano Agata: il Consigliere Marchese mi ha letto nel pensiero; l'Assessore Stuto ha affermato che il colore ci contraddistingue ma per me non è vero, se mi dice che non vogliamo gravare sulle spalle degli esercenti allora mi trova d'accordo, ma non diciamo che il colore ci contraddistingue.

Assessore Stuto Cristina: poc'anzi ho detto che la volontà di questa Amministrazione non era quella di dare un' indicazione netta sul colore e cioè, per come era scritto, arredo grigio e ombrellone bianco, ma quella di andare oltre, lasciando la libertà ad ogni attività commerciale di esprimere quello che l'attività è in sé; porto come esempio che se il mio locale è un irish pub all'esterno, secondo me e secondo l'Amministrazione, un richiamo di quello che è il mio essere ristorazione in quel momento, è fondamentale. L'omologazione di cui parlavamo, essere tutti uguali, significa che io arrivo in una piazza e trovo tutti allo stesso modo. Dove mi devo accomodare? Non è soltanto l'immagine che dai di te, ma anche la materia prima che proponi a chi

viene nella tua attività commerciale. Quindi, dare delle regole ferree per noi non ha senso. E poi, vorrei anche dire che in questi anni nessuno ha rispettato la regola del bianco e del grigio.

In ogni caso i dehors che insistono su piazza devono essere coordinati, non significa che saranno liberi di fare, poi sta anche a chi ha l'attività su una certa piazza collaborare per trovare un senso comune al decoro di quella piazza.

Consigliere Marchese Davide: nulla di personale, ovviamente, ma mi sembra, Ass. Stuto, che per come l'ha posta lei, di fatto, stiamo sanando qualcosa che in questi anni non è stato rispettato e, quindi, permettiamo a chi vuole utilizzare il simbolo della trinacria di farlo, a un altro che vuole farlo con il cactus o con l'asso di mazze glielo concediamo pure, per cui, io che arrivo sulla piazza di Lentini mi ritrovo un'attività con ombrelloni grigi a pois fucsia, un'altra che mette sull'ombrellone il simbolo del cactus, per cui di fatto si stanno distinguendo. Ma come faremo, Assessore, ad arginare tutto questo?

Sto sottoponendo alla sua attenzione il mio pensiero e non le propongo neanche un emendamento, ma dal mio punto di vista in centro storico, le attività che insistono su una pubblica piazza, dovrebbero avere una uniformità anche per non ledere la originalità e la particolarità di quella piazza. Questo è il mio personale punto di vista, non sono un architetto, non sono fantasioso, anzi, piuttosto limitato da questo punto di vista, certamente lei sarà più brava di me, ma questo è il mio pensiero.

Consigliere Magnano Agata: volevo solo ribadire che se è per non gravare sulle spalle degli esercenti un ulteriore costo mi trova d'accordo, ma non diciamo che è una cosa che ci distingue perché io ritengo più armonioso il colore omogeneo e sull'arlecchinata non mi trova d'accordo.

A questo punto, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di parlare, il Vice Presidente, dà lettura della proposta di emendamenti, che si allega al presente atto per farne parte integrante, presentata in seduta e sottoscritta dai Consiglieri Greco, Marchese, Culici, Pericone, Magnano, Ippolito e Vasile con apposto in calce il parere di regolarità tecnica reso in seduta dal Coordinatore del 4° settore Arch. D'Anna.

Di seguito si esplicitano gli emendamenti proposti:

- **art.3, punto 1, terzo rigo**, dopo le parole "...suolo privato di uso pubblico (portici)..." **eliminare** il seguente periodo "...o su quello esclusivamente privato..."
- **art.5** dopo il comma 1 **aggiungere** il seguente comma: "**Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sul Canone Unico Patrimoniale si applicano le tariffe previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29 aprile 2021**"
- **art.12, punto 3, capoverso 6** dopo le parole "certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza....) con asseverazione del tecnico in merito alla resistenza e alla stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica" **reintrodurre il capoverso 7 "cauzione pari al 2% del valore dell'opera di perimetrazione realizzata. Tale importo dovrà essere versato su c/c dell'Ente tramite bonifico bancario la cui causale dovrà contenere gli estremi del richiedente"**

Prima di procedere alla votazione degli emendamenti, il Vice Presidente Campisi cede temporaneamente la Presidenza della seduta al Consigliere Anziano Vinci Alessandro, al fine di poter rendere la propria **dichiarazione di voto**.

Consigliere Campisi Luigi: il mio voto sarà di astensione perché sono venuto a conoscenza del regolamento solo oggi e non è mio uso votare qualcosa che non conosco.

Il Vice Presidente, riassunta la Presidenza, preliminarmente pone ai voti gli emendamenti.

La votazione, espressa peralzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

| | |
|-----------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n. 13 |
| Consiglieri assenti | n. 3 (Vasta, Bosco Santocono e Vasile) |
| Voti favorevoli | n. 12 |
| Astenuti | n. 1 (Campisi) |

"il consiglio approva"

A questo punto, prima di procedere all'approvazione dell'aggiornamento con modifiche al Regolamento di cui in oggetto, si registra la seguente :

Dichiarazioni di Voto

Consigliere Greco Cirino: a nome del gruppo consiliare "Rete Civica" che rappresento, riteniamo di essere molto soddisfatti del percorso che abbiamo fatto nella presentazione di questo regolamento e della condivisione che c'è stata nell'apportare gli emendamenti e ringrazio il Consigliere Marchese per le parole utilizzate e questo tipo di percorso ci può solo gratificare perché, come diciamo sempre, la città ci osserva, e l'interesse collettivo si manifesta proprio quando portiamo in Consiglio Comunale argomenti che riguardano la collettività e di questo dobbiamo essere grati a chi ci ha permesso di essere qui a rappresentare le istanze dei cittadini e spero che sia l'inizio di un proficuo e duraturo lavoro. Ovviamente la nostra dichiarazione di voto è favorevole.

Il Vice Presidente, pone, quindi ai voti ai voti l'*aggiornamento con modifiche al regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)* nel suo complesso e comprensivo degli emendamenti come sopra già approvati

La votazione, espressa per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

| | |
|-----------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n. 13 |
| Consiglieri assenti | n. 3 (Vasta, Bosco Santocono e Vasile) |
| Voti favorevoli | n. 12 |
| Astenuti | n. 1 (Campisi) |

"il consiglio approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.6 del 27 marzo 2023 **come emendata;**

Visti i pareri allegati alla proposta, nonché il parere sugli emendamenti espresso in seduta;

Visto l'esito delle superiori votazioni,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di delibera n.6 del 27 marzo 2023, come emendata, richiamandone le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE l'aggiornamento con modifiche al *regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)*

DI DARE ATTO che la stesura definitiva dell'intero Regolamento composto di n.17 articoli, quale risulta a seguito delle modifiche come sopra votate e approvate, è quella di cui al testo che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto, chiesta ed ottenuta la parola, il **Consigliere Greco Cirino** propone alla Presidenza di mettere ai voti il rinvio della trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno alla prossima seduta e, conseguentemente, il rinvio della seduta.

Il **Consigliere Marchese Davide** si dichiara d'accordo e avalla la proposta del Consigliere Greco.

Prima di procedere alla votazione del rinvio della seduta, chiede la parola il **Sindaco Lo Faro** per informare il Consiglio che, stante l'imminenza delle festività Pasquali, non verranno emanate, come di regola negli anni passati, Ordinanze di chiusura delle medie e grandi strutture di vendita della città per Pasqua e Pasquetta.

Già in precedenza erano sorti problemi a causa di un'attività commerciale che aveva posto dubbi sulla possibilità di questo tipo di ordinanza e anche adesso è stato riproposto il quesito, per cui è stata approfondita la tematica il cui punto di discussione consiste nel potere in capo al Sindaco di emanare ordinanze in tema di sospensione delle attività di queste strutture e di modifica degli orari di apertura. Il Sindaco afferma ancora, che c'è stata una evoluzione da parte della Giurisprudenza sulla tematica in questione e dall'approfondimento svolto insieme al Segretario Generale, è stato verificato che, in effetti, sia la Corte Costituzionale con due Ordinanze e una Sentenza, che la Cassazione con una Sentenza, su ricorsi presentati da strutture di questo genere, hanno stabilito l'illegittimità di questo tipo di provvedimenti.

Di ciò ha parlato con il Sindaco di Carlentini al quale ha fatto avere le sentenze di cui sopra e, quindi, ritiene di poter affermare che neanche il Comune di Carlentini emanerà Ordinanze di chiusura.

Aggiunge che per quanto riguarda l'interlocuzione con il soggetto che ha posto il problema, e nello specifico in video conferenza con i vertici dell'azienda, quando l'Amministrazione ha posto il problema del rispetto dei lavoratori del settore e della solennità della ricorrenza, tutti elementi che comunque sono stati valutati nei provvedimenti della Giurisprudenza, è stato risposto che l'intendimento è certamente quello di rispettare la Pasqua e le altre festività solenni.

Conclude dicendo che se nei giorni a seguire si dovessero rinvenire sentenze di altro tenore, quello che è stato appena detto potrebbe subire modifiche

Il **Consigliere Marchese Davide** ricorda che anche la precedente Amministrazione aveva avuto qualche discussione con un comparto della grande distribuzione, che aveva già provato a "intimorire" sull'utilizzo dello strumento dell'ordinanza. Gli sembra, quindi, una resa anzitempo. Il Sindaco deve tutelare gli interessi dei cittadini e dei cittadini lavoratori e solo dopo, eventualmente, quelli della grande distribuzione. Invita, pertanto, il Sindaco a verificare se vi sono tutti i presupposti avanzati e a darne comunicazione anzitempo, perché non si può arrivare alla data del 6 aprile con la Pasqua che cade giorno 9 aprile e gli addetti ai lavori, la cittadinanza e il Consiglio Comunale non sono ancora a conoscenza delle determinazioni.

Il **Sindaco Lo Faro** replica al consigliere Marchese che non c'è stato un appiattimento sulla posizione di quel soggetto né in passato e neanche adesso, visto che l'anno precedente a fronte del minacciato non rispetto dell'ordinanza di chiusura è stato risposto che si sarebbe fatto ricorso agli organi deputati a farla rispettare.

replica anche che il meccanismo concettuale funziona esattamente al contrario e cioè se non c'è un provvedimento che deroga, l'orario rimane quello; viceversa bisogna dare tempestivamente l'informazione se la struttura deve essere chiusa.

Non essendoci altri interventi, Il Vice Presidente pone ai voti ai voti la chiusura della seduta con il rinvio degli argomenti non trattati alla prossima seduta di Consiglio Comunale

La votazione, espressa per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

| | |
|-----------------------------|---|
| Consiglieri presenti | n. 13 |
| Consiglieri assenti | n. 3 (Vasta, Bosco Santocono e Vasile) |
| Voti favorevoli | n. 13 |

"il consiglio approva"

Alle ore 21,55 la seduta si chiude.

I sottoscritti Consiglieri Comunali presentano il seguente emendamento al punto n. 5 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 6 aprile 2023 "Aggiornamento con modifiche al regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors):

- All'art. 3 punto 1) terzo rigo dopo "... suolo privato di uso pubblico (portici)..." eliminare il periodo "...o su quello esclusivamente privato ...".
- All'art. 5, dopo il primo comma "L'occupazione del suolo pubblico con dehors è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale" va aggiunto il seguente comma:
"Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento sul Canone Unico Patrimoniale si applicano le tariffe previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2021".
- All'art. 12, al punto 3), dopo "Certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico in merito alla resistenza e alla stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica" va reintrodotta la formula:
"Cauzione pari al 2% del valore dell'opera di perimetrazione realizzata. Tale importo dovrà essere versato sul c/c dell'Ente tramite bonifico bancario la cui causale dovrà contenere gli estremi del richiedente".

Lentini, 6 aprile 2023.

[Handwritten signatures and names of council members]
GROSSI (GROSSI) (GROSSI) (GROSSI)
MAGNANO AGATA (MAGNANO AGATA)
MARELLI (MARELLI)
MARELLI (MARELLI)
MARELLI (MARELLI)
MARELLI (MARELLI)
MARELLI (MARELLI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DEI SUPERIORI EMENDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS 267/2000 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, SI RILASCIÒ PARERE FAVOREVOLE

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
ARCH. S. DIANNA

[Handwritten signature]



Città di Lentini

Prov. di Siracusa

4° Settore Urbanistica

Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, "dehors".

Testo Approvato con deliberazione consiliare N.17 del 06 Aprile 2023



INDICE

- ART. 1 OGGETTO E FINALITA
 - ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
 - ART. 3 DEFINIZIONI
 - ART. 4 TIPOLOGIE DI DEHORS
 - ART. 5 ONERI E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI
 - ART. 6 COMPOSIZIONE
 - ART. 7 UBICAZIONI DEI DEHORS
 - ART. 8 DIMENSIONI DEI DEHORS
 - ART. 9 PRESCRIZIONI GENERALI
 - ART. 10 ATTIVITA' - ORARI
 - ART. 11 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/ CONCESSIONARIO
 - ART. 12 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
 - ART. 13 RINNOVO CONCESSIONI
 - ART. 14 REVOCA/SOSPENSIONE
 - ART. 15 VIGILANZA
 - ART. 16 SANZIONI
 - ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- ALLEGATI FOTOGRAFICI ESEMPLIFICATIVI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1) Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante 'dehors' stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città. Riconoscendo la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città.

2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli spazi pubblici esterni da destinare alla pubblica somministrazione, antistanti o adiacenti ad un pubblico esercizio, ricadenti all'interno del territorio comunale.

La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private di uso pubblico (portici).

Il presente Regolamento non invalida i permessi di costruire rilasciati ai sensi dei Regolamenti precedenti.

ART. 3 DEFINIZIONI

1) Per "dehors" si intende lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato esclusivamente all'attività di somministrazione. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato di uso pubblico (portici), che potrà avere una estensione massima pari al 50% della superficie dell'esercizio autorizzato e minima di mq 10, la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento.

L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

2) per "dehors stagionale" si intende la struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

3) per "dehors permanente" si intende la struttura di cui al comma 1) installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione per l'occupazione suolo pubblico. Dopo tale periodo è possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

I termini "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzati nel presente regolamento, si riferiscono esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata ad uso pubblico (portici di uso pubblico)

ART. 4 TIPOLOGIE DI DEHORS

1) Sono previste le seguenti tipologie di "dehors":

Dehors su piazza: ossia, un'area esterna attrezzata, a carattere stagionale temporaneo o permanente insistente su piazza pubblica di pertinenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere delimitata da fioriere (preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile; le piante, non in plastica, devono essere scelte tra le essenze floreali e ornamentali di gradevole aspetto e maggiormente resistenti agli agenti esterni) o separatori (pannelli trasparenti o semitrasparenti) di altezza massima m.1, ed eventualmente dotata di copertura tramite ombrelloni privi di sponsorizzazioni.

Non è prevista per questa tipologia di dehors la possibilità di realizzare pedane.

Gli arredi del dehors: tavoli, sedie, panchine ecc. dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile, dovranno essere scelti con cura in modo da risultare in armonia e in linea con il contesto ambientale circostante e lo spazio urbano di riferimento.

Gli arredi e le strutture del dehors non devono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di non utilizzo: alla chiusura del locale, gli arredi possono essere lasciati in loco se ordinatamente disposti, non accatastati o impilati, in alternativa vanno rimossi e depositati all'interno del locale.

Su Piazza Duomo non è prevista la possibilità di realizzare alcun dehors.

Su Piazza Umberto I sulla parte descritta nella planimetria allegata, non è prevista la realizzazione di alcun dehors.

Dehors aperto: ossia, un'area esterna attrezzata, a carattere stagionale/temporaneo o permanente, insistente su suolo pubblico antistante un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere delimitata da diversi elementi per un'altezza di m.1, (ringhiere, vasi, fioriere, contenitori in legno, terracotta, pietra, ghisa o ceramica) ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana realizzata in idoneo materiale antiscivolo e lavabile, capace di garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa di tavoli e sedie, con esclusione di opere murarie.

Dehors parzialmente chiuso: ossia, una struttura che delimita la superficie antistante un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre o quattro lati da perimetrazioni di altezza pari a m.1,80.

Dette perimetrazioni saranno costituite da pannelli trasparenti antiurto con struttura in ferro, alluminio verniciato o legno, dotate di copertura in materiale tessile, opaco, impermeabile.

Il Dehors può essere corredato da una pedana realizzata in idoneo materiale antiscivolo e lavabile, capace di garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa di tavoli e sedie, con esclusione di opere murarie.

Dehors chiuso: ossia, una struttura che delimita la superficie antistante un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre o quattro lati da perimetrazioni che non possono superare il piano di calpestio del piano superiore.

Dette perimetrazioni saranno costituite da pannelli opachi antiurto, fino a un metro, con struttura in ferro, alluminio verniciato o legno, dotate di copertura in materiale tessile, opaco, impermeabile.

Il Dehors può essere corredato da una pedana realizzata in idoneo materiale antiscivolo e lavabile, capace di garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di

minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa di tavoli e sedie, con esclusione di opere murarie.

ART. 5 ONERI E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'occupazione del suolo pubblico con dehors è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale si applicano le tariffe previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29 aprile 2021.

ART. 6 COMPOSIZIONE

1) Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito indicato:

- a) arredi: ombrelloni, tavoli, sedie, poltroncine, panche, poltrone e divani;
- b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane) i cui materiali sono stati specificati all'art.4.

2) Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione.

ART. 7 UBICAZIONI DEI DEHORS

L'ubicazione dei "dehors" deve sempre soddisfare i seguenti requisiti:

7.1 Dehors su strade e aree percorse dai veicoli

- Nel caso in cui il dehors venga realizzato lungo strade percorse da veicoli o anche in vie pedonali o a traffico limitato e sia provvisto di pedana per superare il dislivello esistente tra piano stradale e marciapiede, l'ingombro del "dehors", lungo la strada, in prossimità dei marciapiedi, non può risultare maggiore di quello destinato alla sosta (mt. 2) ed in ogni caso, deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 4 metri, necessario al transito dei veicoli, dei mezzi di emergenza, soccorso e forze dell'ordine;
- in prossimità di un incrocio stradale i "dehors" dovranno essere posizionati distanziati di almeno 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso, riferito al filo del marciapiede; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare la distanza di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
- non è consentito installare "dehors", o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri;
- i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. I dehors devono essere distanziati da chiusini, griglie etc per almeno m.1 per lato.

7.2 Dehors sui marciapiedi

- L'installazione di dehors sul marciapiede pubblico è consentita solo quando le dimensioni del marciapiede sono tali da non pregiudicare il passaggio dei pedoni e dei diversamente abili e l'ingresso a vicoli, locali commerciali ed abitazioni private. Per i flussi pedonali dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo non inferiore a m.1,20, in modo tale da consentire la manovra ai diversamente abili.
- I dehors collocati sui marciapiedi, devono avere una distanza minima di m.1,20 dalla facciata dell'edificio di pertinenza, oppure possono essere realizzati in adiacenza allo stesso a condizione che venga lasciato libero almeno m.1,20 di marciapiede.

7.3 Dehors sotto i portici

- L'installazione di dehors sotto i portici è consentita solo quando le dimensioni del marciapiede sono tali da non pregiudicare il passaggio dei pedoni e dei diversamente abili, ingressi a vicoli, locali commerciali e abitazioni private. Per i flussi pedonali dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo non inferiore a m.1,20.
- per l'installazione di dehors sotto i portici, ossia su aree private ad uso pubblico, occorre richiedere l'assenso dei proprietari dell'area.

7.4 Dehors su piazze

- Su piazze pubbliche è consentita solo la tipologia dehors su piazza come all'art.4.

ART.8 DIMENSIONI DEI DEHORS

Le dimensioni dei "dehors" devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata dell'attività commerciale di riferimento, salvo i casi in cui si realizzino dehors su piazza, e devono arretrarsi di cm.75 dai limiti di proprietà salvo accordo con i vicini.
- La profondità massima consentita su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi non può superare ml.2;
- La superficie del dehors potrà avere una estensione massima pari al 50% della superficie dell'attività dell'intero locale di riferimento autorizzato, che può essere incrementata di un ulteriore max 10% qualora il dehors venga installato su area pedonale ed in prossimità dell'edificio che ospita l'attività di somministrazione.

ART.9 PRESCRIZIONI GENERALI

I dehors devono essere allestiti in conformità alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e risultare accessibili anche ai diversamente abili.

Eventuali corpi illuminanti devono avere caratteristiche tali da non causare fenomeni di abbagliamento nelle aree di transito veicolare o pedonale.

All'interno delle aree allestite a dehors sono consentiti esclusivamente apparecchi di riscaldamento a bassa dispersione termica ed a basso consumo energetico.

L'autorizzazione all'installazione di un dehors sarà consentita a condizione che l'esercizio dell'attività di riferimento sia dotata di regolare agibilità.

E' consentita la realizzazione di uno o più dehors per ogni attività di somministrazione, autorizzati e realizzati anche in tempi diversi, sempre comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art.8.

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors è subordinato alla stipula della concessione del suolo pubblico, previa apposita convenzione.

I dehors devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia ecc).

I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare i dehors adiacenti all'attività di somministrazione dovranno configurarsi come strutture autonome svincolate dal corpo principale.

I dehors contigui devono avere le stesse caratteristiche tipologiche.

ART. 10 ATTIVITA' - ORARI

1) I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco;

2) I dehors costituendo pertinenza dei locali bar, ristorante, etc. devono rispettare gli stessi orari dell'esercizio commerciale cui sono annessi.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/ CONCESSIONARIO

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali se non espressamente contenuti nell'autorizzazione;
- c) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
- d) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private.

ART. 12 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

1) Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors aperto, chiuso o parzialmente chiuso o su piazza, su suolo pubblico, deve ottenere specifico titolo autorizzativo del Comune;

2) A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza in bollo al Sindaco che deve contenere in particolare i seguenti dati:

- Nome, cognome, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;

- Denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- Ubicazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
- Superficie o estensione lineare dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- Dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte.

3) Il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo comporta la presentazione dell'istanza di cui al punto precedente, corredata dalla seguente documentazione in quattro copie redatta da tecnico abilitato:

- Relazione tecnico descrittiva;
- planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dal deors e del suo significativo intorno (distanza dagli incroci), con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il deors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai, etc.
- piante, prospetti e sezione in scala 1:100 e 1:50 nella quale siano indicati i materiali proposti, le caratteristiche dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici;
- fotografie a colori, frontali o laterali del luogo dove il deors dovrà essere inserito;
- dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti. Contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. sanitaria al S.U.A.P. verranno prodotte le relative certificazioni di conformità degli impianti;
- Certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico in merito alla resistenza e alla stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica.
- Cauzione pari al 2% del valore dell'opera di perimetrazione realizzata. Tale importo dovrà essere versato su c/c dell'Ente tramite bonifico bancario la cui causale dovrà contenere gli estremi del richiedente;
- certificato di agibilità dei locali di riferimento;

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione del parere dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio competente in materia di Viabilità.

Se il parere dei suddetti Uffici è favorevole il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico.

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di 30 giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

ART. 13 RINNOVO CONCESSIONI

1) Le concessioni di suolo pubblico con deors hanno durata di 5 anni e vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione agli uffici sentiti in occasione del primo rilascio e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità;

2) ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello di scadenza, allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuta regolarità del pagamento degli oneri previsti. All'istanza verrà allegata la documentazione fotografica.

ART. 14 REVOCA/SOSPENSIONE

1) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors può essere revocata/sospesa per motivi di interesse pubblico con effetto immediato.

2) La concessione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) le attività svolte sull'area siano causa di violazione al decoro pubblico e disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dai Vigili Urbani;
- b) in caso di mancato n.1 pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
- c) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;
- d) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
- e) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.

Con la revoca della concessione la ditta proprietaria a proprie spese dovrà rimuovere il dehors, qualora non provveda si procederà con diffida ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà al ripristino dei luoghi e i costi saranno addebitati al concessionario

3) La concessione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
- c) siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

ART. 15 VIGILANZA

Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata.

I Vigili Urbani vigilano sulla conformità di quanto autorizzato, sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

ART. 16 SANZIONI

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art.20 del Nuovo Codice della Strada, fermo restando la rimozione coatta del manufatto con rivalsa delle relative spese.

Per l'occupazione abusiva si applica inoltre la sanzione prevista dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, fermo restando la rimozione coatta del manufatto con rivalsa delle relative spese.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 1000,00.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Nelle more della esecutività del presente regolamento, è prevista la sospensione dell'esame delle relative richieste di autorizzazione, a meno che queste ultime, nel rispetto della norma di salvaguardia, siano contestualmente conformi alla legislazione vigente e alle previsioni di questo regolamento.

Al fine di garantire il completo adeguamento delle strutture esistenti alle norme del presente regolamento, le richieste di rinnovo o modifica devono essere presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni di questo Regolamento, fatte salve le caratteristiche e dimensioni delle strutture già autorizzate e in regola con i pagamenti del canone.

Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

Per quanto non espressamente detto e previsto si rimanda ovviamente alla legislazione vigente in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sicurezza e commercio.



53.44

P. ZZA
DUOMO

52.82

51.14

PIAZZA
VIA
UMBERTO I

VIA
ALFIO

ALAIMO

12.00

C. SETTEMBRE

53.64

54.71

F

I

E

6

5

V


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CON MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

Proponente: **L'Assessore Cristina Stuto**

Redigente: **Arch. Giuseppa Castro**



Firmato


PREMESSO :

- che negli ultimi anni si è constatata la tendenza ad un utilizzo maggiore rispetto al passato dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti come "dehors";
- che tale tendenza è rappresentativa di un fenomeno positivo che vede le aree urbane maggiormente frequentate dai cittadini;
- che è interesse dell'A.C. prevedere la possibilità di migliorare l'immagine e la fruizione dei luoghi, per risolvere positivamente situazioni urbanistiche degradate e raggiungere standard più elevati di qualità urbana;
- che pertanto si è evidenziata la necessità di una disciplina specifica per le occupazioni di suolo pubblico con "dehors" e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 9.4.2015, è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico per spazi all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, dehors*";
- che si è ritenuto di aggiornare con modifiche detto Regolamento con delibera di C.C. n.24 del 27/06/2017;

CONSIDERATO:

- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale aumentare l'offerta turistica ricettiva in modo da attrarre il visitatore turista e incentivarne la presenza sul territorio;
- che è prioritario per questa amministrazione comunale incentivare la socializzazione dei giovani e la creazione di luoghi di incontro capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini ;
- che al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti ritiene di aggiornare il Regolamento vigente sui dehors apportando delle modifiche;

VISTO l'OO.EE.LL. vigente

Tutto ciò premesso, ritenuto, visto e considerato

PROPONE AL CONSIGLIO

1. **Di richiamare** quanto sopra esposto come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di approvare** l'aggiornamento con modifiche al *“Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione dehors”*
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

PARERI

Proposta di Deliberazione del 4° Settore n. 6 del 27/03/2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 27/03/2023.

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

.....

Firmato digitalmente da: D'ANNA SALVATORE
Data: 27/03/2023 12:39:18

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....


.....

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Angela
Licciardello
29.03.2023
10:16:55
GMT+00:00



Atto alle proposte 4° settore
N. 6/2023



Città di Lentini

Prov. di Siracusa


4° Settore Urbanistica

Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, "dehors".

N.B.

In carattere **grassetto** le modifiche introdotte

In carattere **barrato doppio** le parti soppresse



Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, "dehors".

INDICE

- ART. 1 OGGETTO E FINALITA
 - ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
 - ART. 3 DEFINIZIONI
 - ART. 4 TIPOLOGIE DI DEHORS
 - ART. 5 ONERI E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI
 - ART. 6 COMPOSIZIONE
 - ART. 7 UBICAZIONI DEI DEHORS
 - ART. 8 DIMENSIONI DEI DEHORS
 - ART. 9 PRESCRIZIONI GENERALI
 - ART. 10 ATTIVITA' - ORARI
 - ART. 11 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/ CONCESSIONARIO
 - ART. 12 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE
 - ART. 13 RINNOVO CONCESSIONI
 - ART. 14 REVOCA/SOSPENSIONE
 - ART. 15 VIGILANZA
 - ART. 16 SANZIONI
 - ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- ALLEGATI FOTOGRAFICI ESEMPLIFICATIVI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1) Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante 'dehors' stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città. **Riconoscendo la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città.**

2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli spazi pubblici esterni da destinare alla pubblica somministrazione, antistanti o adiacenti ad un pubblico esercizio, ricadenti all'interno del territorio comunale.

La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private di uso pubblico (portici) ~~e a quelle esclusivamente private senza incremento stabile della capacità insediativa.~~

Il presente Regolamento non invalida i permessi di costruire rilasciati ai sensi dei Regolamenti precedenti.

ART. 3 DEFINIZIONI

1) Per "dehors" si intende lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato esclusivamente all'attività di somministrazione. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato di uso pubblico (portici) o su quello esclusivamente privato ~~con una estensione massima di mq 750,~~ **che potrà avere una estensione massima pari al 50% della superficie dell'esercizio autorizzato e minima di mq 10**, la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento.

L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

2) per "dehors stagionale" si intende la struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

3) per "dehors permanente" si intende la struttura di cui al comma 1) installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione per l'occupazione suolo pubblico. **Dopo tale periodo è possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.**

I termini "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzati nel presente regolamento, si riferiscono esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata ad uso pubblico (portici di uso pubblico) ~~e quelli esclusivamente privati.~~

ART. 4 TIPOLOGIE DI DEHORS

1) Sono previste le seguenti tipologie di “dehors”:

Dehors su piazza: ossia, un’area esterna attrezzata, a carattere stagionale temporaneo o permanente insistente su piazza pubblica di pertinenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere delimitata da fioriere **(preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile; le piante, non in plastica, devono essere scelte tra le essenze floreali e ornamentali di gradevole aspetto e maggiormente resistenti agli agenti esterni)** o separatori **(pannelli trasparenti o semitrasparenti)** di altezza massima m.1, ed eventualmente dotata di copertura tramite ombrelloni ~~di colore bianco~~ privi di sponsorizzazioni.

Non è prevista per questa tipologia di dehors la possibilità di realizzare pedane.

Gli arredi del dehors: tavoli, sedie, panchine ecc. dovranno essere ~~di metallo color grigio antracite~~ **coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile, dovranno essere scelti con cura in modo da risultare in armonia e in linea con il contesto ambientale circostante e lo spazio urbano di riferimento.**

Gli arredi e le strutture del dehors non devono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di non utilizzo: alla chiusura del locale, gli arredi possono essere lasciati in loco se ordinatamente disposti, non accatastati o impilati, in alternativa vanno rimossi e depositati all’interno del locale.

Su Piazza Duomo non è prevista la possibilità di realizzare alcun dehors.

Su Piazza Umberto I sulla parte descritta nella planimetria allegata, non è prevista la realizzazione di alcun dehors

~~In caso di più dehors sulla stessa piazza dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori, arredi e fioriere, ispirati da identica ipotesi progettuale, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente Regolamento.~~

Dehors aperto: ossia, un’area esterna attrezzata, a carattere stagionale/temporaneo o permanente, insistente su suolo pubblico antistante un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere delimitata da diversi elementi per un’altezza di m.1, (ringhiere, vasi, fioriere, contenitori in legno, terracotta, pietra, ghisa o ceramica) ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana realizzata in idoneo materiale antiscivolo e lavabile, capace di garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa di tavoli e sedie, con esclusione di opere murarie.

Dehors parzialmente chiuso: ossia, una struttura che delimita la superficie antistante un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre o quattro lati da perimetrazioni di altezza pari a m.1,80.

Dette perimetrazioni saranno costituite da pannelli trasparenti antiurto con struttura in ferro, alluminio verniciato o legno, dotate di copertura in materiale tessile, opaco, impermeabile.

Il Dehors può essere corredato da una pedana realizzata in idoneo materiale antiscivolo e lavabile, capace di garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di

minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa di tavoli e sedie, con esclusione di opere murarie.

Dehors chiuso: ossia, una struttura che delimita la superficie antistante un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre o quattro lati da perimetrazioni che non possono superare il piano di calpestio del piano superiore.

Dette perimetrazioni saranno costituite da pannelli opachi antiurto, fino a un metro, con struttura in ferro, alluminio verniciato o legno, dotate di copertura in materiale tessile, opaco, impermeabile ~~e con coperture removibili.~~

Il Dehors può essere corredato da una pedana realizzata in idoneo materiale antiscivolo e lavabile, capace di garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa di tavoli e sedie, con esclusione di opere murarie.

ART. 5 ONERI E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'occupazione del suolo pubblico con dehors è soggetta **al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.**

- ~~1. al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto previsto nel relativo "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" T.O.S.A.P. ed ha una durata quinquennale;~~
- ~~2. al pagamento di un canone annuale versato all'ufficio T.O.S.A.P., differenziato in funzione della diversa tipologia di dehors:~~
 - ~~dehors su piazza 40,00 €/mq.~~
 - ~~dehors aperto 40,00 €/mq.~~
 - ~~dehors parzialmente chiuso 50,00 €/mq.~~
 - ~~dehors chiuso 70,00 €/mq.~~

ART. 6 COMPOSIZIONE

1) Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito indicato:

- a) arredi: ombrelloni, tavoli, sedie, poltroncine, ~~e~~ panche, poltrone e divani;
- b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane) i cui materiali sono stati specificati all'art.4.

2) Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione.

ART. 7 UBICAZIONI DEI DEHORS

L'ubicazione dei "dehors" deve sempre soddisfare i seguenti requisiti:

7.1 Dehors su strade e aree percorse dai veicoli

- Nel caso in cui il dehors venga realizzato lungo strade percorse da veicoli o anche in vie pedonali o a traffico limitato e sia provvisto di pedana per superare il dislivello esistente tra piano stradale e marciapiede, l'ingombro del "dehors", lungo la strada, in prossimità dei marciapiedi, non può risultare maggiore di quello destinato alla sosta (mt. 2) ed in ogni caso, deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 4 metri, necessario al transito dei veicoli, dei mezzi di emergenza, soccorso e forze dell'ordine;

- in prossimità di un incrocio stradale i “dehors” dovranno essere posizionati distanziati di almeno 5 metri dall’intersezione dell’incrocio stesso, riferito al filo del marciapiede; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare la distanza di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
- non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l’area dei “dehors” non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l’area bus di almeno 5 metri;
- i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l’installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. I dehors devono essere distanziati da chiusini, griglie etc per almeno m.1 per lato.

7.2 Dehors sui marciapiedi

- L’installazione di dehors sul marciapiede pubblico è consentita solo quando le dimensioni del marciapiede sono tali da non pregiudicare il passaggio dei pedoni e dei diversamente abili e l’ingresso a vicoli, locali commerciali ed abitazioni private. Per i flussi pedonali dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo non inferiore a m.1,20, in modo tale da consentire la manovra ai diversamente abili.
- I dehors collocati sui marciapiedi, devono avere una distanza minima di m.1,20 dalla facciata dell’edificio di pertinenza, oppure possono essere realizzati in adiacenza allo stesso a condizione che venga lasciato libero **almeno** m.1,20 di marciapiede.

7.3 Dehors sotto i portici

- L’installazione di dehors sotto i portici è consentita solo quando le dimensioni del marciapiede sono tali da non pregiudicare il passaggio dei pedoni e dei diversamente abili, ingressi a vicoli, locali commerciali e abitazioni private. Per i flussi pedonali dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo non inferiore a m.1,20.
- per l’installazione di dehors sotto i portici, ossia su aree private ad uso pubblico, occorre richiedere l’assenso dei proprietari dell’area.

7.4 Dehors su piazze

- Su piazze pubbliche è consentita solo la tipologia dehors su piazza **come all’art.4.**

ART.8 DIMENSIONI DEI DEHORS

Le dimensioni dei “dehors” devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata dell’attività commerciale di riferimento, salvo i casi in cui si realizzino dehors su piazza, e devono arretrarsi di cm.75 dai limiti di proprietà salvo accordo con i vicini.
- La profondità massima consentita su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi non può superare ml.2;

- **La superficie del dehors potrà avere una estensione massima pari al 50% della superficie dell'attività dell'intero locale di riferimento autorizzato, che può essere incrementata di un ulteriore max 10% qualora il dehors venga installato su area pedonale ed in prossimità dell'edificio che ospita l'attività di somministrazione.**

ART.9 PRESCRIZIONI GENERALI

I dehors devono essere allestiti in conformità alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e risultare accessibili anche ai diversamente abili.

Eventuali corpi illuminanti devono avere caratteristiche tali da non causare fenomeni di abbagliamento nelle aree di transito veicolare o pedonale.

All'interno delle aree allestite a dehors sono consentiti esclusivamente apparecchi di riscaldamento a bassa dispersione termica ed a basso consumo energetico.

L'autorizzazione all'installazione di un dehors sarà consentita a condizione che l'esercizio dell'attività di riferimento sia dotata di regolare agibilità.

E' consentita la realizzazione di ~~un solo~~ **uno o più** dehors per ogni attività di somministrazione, ~~ma potrà essere autorizzati e realizzati anche in tempi diversi corpi autonomi anche staccati tra di loro,~~ **sempre comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art.8.**

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors è subordinato alla stipula della concessione del suolo pubblico, previa apposita convenzione.

I dehors devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia ecc).

I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare i dehors adiacenti all'attività di somministrazione dovranno configurarsi come strutture autonome svincolate dal corpo principale.

I dehors contigui devono avere le stesse caratteristiche tipologiche.

ART. 10 ATTIVITA' - ORARI

1) I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco;

2) I dehors costituendo pertinenza dei locali bar, ristorante, etc. devono rispettare gli stessi orari dell'esercizio commerciale cui sono annessi.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/ CONCESSIONARIO

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;

b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali se non espressamente contenuti nell'autorizzazione;

c) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;

d) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private.

ART. 12 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1) Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors aperto, chiuso o parzialmente chiuso o su piazza, su suolo pubblico ~~e~~ ~~o~~ ~~privato~~, deve ottenere specifico titolo autorizzativo del Comune;

2) A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza in bollo al Sindaco che deve contenere in particolare i seguenti dati:

- Nome, cognome, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
- Denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- Ubicazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
- Superficie o estensione lineare dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- Dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte.

3) Il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo comporta la presentazione dell'istanza di cui al punto precedente, corredata dalla seguente documentazione in quattro copie redatta da tecnico abilitato:

- Relazione tecnico descrittiva;
- planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dal dehors e del suo significativo intorno (distanza dagli incroci), con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai, etc.
- piante, prospetti e sezione in scala 1:100 e 1:50 nella quale siano indicati i materiali proposti, le caratteristiche dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici;
- fotografie a colori, frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti. Contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. sanitaria al S.U.A.P. verranno prodotte le relative certificazioni di conformità degli impianti;
- ~~• parere della Soprintendenza BB.CC.AA nel caso in cui il dehors insista all'interno delle zone "A0" e "A1" di P.R.C.~~
- Certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico in merito alla resistenza e alla stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica.
- ~~• Cauzione pari al 2% del valore dell'opera di perimetrazione realizzata. Tale importo dovrà essere versato su c/c dell'Ente tramite bonifico bancario la cui causale dovrà contenere gli estremi del richiedente;~~

- certificato di agibilità dei locali di riferimento;

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione del parere dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio competente in materia di Viabilità.

Se il parere dei suddetti Uffici è favorevole il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico.

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di 30 giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

ART. 13 RINNOVO CONCESSIONI

1) Le concessioni di suolo pubblico con dehors hanno durata di 5 anni e vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione agli uffici sentiti in occasione del primo rilascio e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità;

2) ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello di scadenza, allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuta regolarità del pagamento degli oneri previsti. All'istanza verrà allegata la documentazione fotografica.

ART. 14 REVOCA/SOSPENSIONE

1) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors può essere revocata/sospesa per motivi di interesse pubblico con effetto immediato.

2) La concessione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) le attività svolte sull'area siano causa di **violazione al decoro pubblico** e disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dai Vigili Urbani;
- b) in caso di mancato n.1 pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
- c) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;
- d) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
- e) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.

Con la revoca della concessione la ditta proprietaria a proprie spese dovrà rimuovere il dehors, qualora non provveda si procederà con diffida ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà al ripristino dei luoghi e i costi saranno addebitati al concessionario

3) La concessione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
- c) siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

ART. 15 VIGILANZA

Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata.

I Vigili Urbani vigilano sulla conformità di quanto autorizzato, sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

ART. 16 SANZIONI

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art.20 del Nuovo Codice della Strada, fermo restando la rimozione coatta del manufatto con rivalsa delle relative spese.

Per l'occupazione abusiva si applica inoltre la sanzione prevista dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, fermo restando la rimozione coatta del manufatto con rivalsa delle relative spese.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 1000,00.


ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Nelle more della esecutività del presente regolamento, è prevista la sospensione dell'esame delle relative richieste di autorizzazione, a meno che queste ultime, nel rispetto della norma di salvaguardia, siano contestualmente conformi alla legislazione vigente e alle previsioni di questo regolamento.

Al fine di garantire il completo adeguamento delle strutture esistenti alle norme del presente regolamento, le richieste di rinnovo o modifica devono essere presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni di questo Regolamento, fatte salve le caratteristiche e dimensioni delle strutture già autorizzate e in regola con i pagamenti del canone.

Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

Per quanto non espressamente detto e previsto si rimanda ovviamente alla legislazione vigente in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sicurezza e commercio.



F

53.44

P. ZZA
DUOMO

52.82

51.14

I

E

VIA
ALAIMO

PIAZZA
VIA
UMBERTO I

VIA

ALFIO

6

5

V

12.00

C. SETTEMBRE

53.64

54.71

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Lì,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data 20 APR 2023.....

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 20 APR 2023 al 5 MAG 2023, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 20 APR 2023 al 5 MAG 2023..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,